



Comuni di:
Castelnuovo Rangone
Spilamberto
Savignano sul Panaro
Vignola
Castelvetro di Modena
Marano sul Panaro
Guiglia
Zocca

Unione Terre di Castelli (MO)

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera di Consiglio dell' Unione Terre di Castelli n. 035 del 29.07.2021.

Albo pretorio n. 268 – esecutivo dal 01.09.2021.

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Finalità
- Art.2 Funzioni di polizia urbana
- Art.3 Accertamento delle violazioni
- Art.4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.5 Spazi ed aree pubbliche
- Art. 5 bis: Spazi ed aree pubbliche – Misure a Tutela del decoro urbano – Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento.
- Art.6 Luminarie
- Art.7 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art.8 Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.9 Marciapiedi e portici
- Art.10 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art.11 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art.12 Patrimonio pubblico ed arredo urbano
- Art.13 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art.14 Sgombero neve
- Art.15 Rami e siepi
- Art.16 Pulizia fossati
- Art.17 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art.17bis Pulizia delle Aree

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art.18 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.19 Oggetti mobili
- Art.20 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art.21 Accensione di fuochi
- Art.22 Uso dei dispositivi antifurto
- Art.23 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.
- Art.24 Insetti nocivi e molesti
- Art.25 Sosta dei veicoli dotati di gruppo frigorifero

TITOLO 4 BIS : NORME DI TUTELA AMBIENTALE - CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Art.26 Cantieri
- Art.27 Manifestazioni temporanee e attività rumorose dei pubblici esercizi
- Art.28 Particolari Attività

TITOLO 5: ANIMALI

- Art.29 Animali di affezione
- Art.30 Custodia e tutela degli animali
- Art.31 Cani
- Art.32 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

- Art.33 Erboristerie
- Art.34 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art.35 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art.36 Commercio su aree pubbliche – regime delle aree
- Art.37 Attività di vendita in forma itinerante – modalità di svolgimento
- Art.38 Occupazioni per esposizione di merci
- Art.39 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- Art.39 bis Vendita bevande alcoliche
- Art.40 Commercio di cose antiche od usate
- Art.41 Esposizione prezzi

TITOLO 7: ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT

- Art.42 Autorizzazione e destinazione d'uso locali esercizi pubblici di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax)
- Art.43 Requisiti igienico-sanitari esercizi pubblici di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax)
- Art.44 Orari esercizi pubblici di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax)

TITOLO 8: VARIE

- Art.45 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Art.46 Accattonaggio
- Art.47 Artisti di strada
- Art.48 Divieto di campeggio libero
- Art.49 Balneazione
- Art.50 Targhetta dell'amministratore di condominio
- Art.51 Contrassegni del comune

TITOLO 9 : SANZIONI

- Art.52 Sanzioni amministrative
- Art. 52 bis: Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali e/o dell'unione ed alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore

TITOLO 10: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.53 Abrogazioni di norme
- Art.54 Entrata in vigore
- Art.55 Norma finale

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione ubicati nei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Castelli che hanno conferito le funzioni di Polizia Locale all'Unione stessa.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni.

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti delle Amministrazioni Locali operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4: Sanzioni amministrative, ordinanze contro i comportamenti antisociali e contratti di comportamento civile.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con Deliberazione della Giunta dell'Unione entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.
 2. In applicazione dell'art. 54 dell'ordinamento degli Enti Locali il Sindaco può emanare, anche in via sperimentale, ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana aventi un contenuto specifico in relazione ai luoghi, ai responsabili e ai soggetti coinvolti e volte ad impedire il ripetersi di comportamenti antisociali.
 3. Tali ordinanze possono prevedere l'applicazione di misure alternative sul presupposto che il responsabile del comportamento antisociale sanzionato stipuli con l'Amministrazione uno specifico contratto di comportamento civile finalizzato al recupero dei danni cagionati e nel contempo al recupero/rieducazione del responsabile stesso.
-

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale prevista dall'art. 2 del vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa; i titolari delle autorizzazioni o concessioni di cui sopra devono rispettare inoltre tutte le prescrizioni imposte dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
- 4) La violazione di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada in caso di occupazione della sede stradale, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da EURO 77,00 A EURO 462,00 per l'occupazione di suolo od area pubblica senza la prescritta autorizzazione o concessione e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - b) FINO A EURO 75,00 per la prima violazione delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività;
 - c) da EURO 25,00 A EURO 150,00 per la seconda violazione commessa nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività;
 - d) da EURO 50,00 A EURO 300,00 per la terza violazione commessa nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione, delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività; alla presente violazione consegue la sospensione del titolo autorizzativo per 15 giorni;
 - e) da EURO 77,00 A EURO 462,00 per le violazioni oltre la terza, commesse nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione, delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività; alla presente violazione consegue la revoca della concessione o autorizzazione;
- 5) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5 bis: Spazi ed aree pubbliche – Misure a Tutela del decoro urbano – Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento.

- 1) Il presente regolamento individua, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del d.l. n. 14/2017 come convertito dalla legge n. 48/2017 e ss. mm., oltre alle aree individuate dal medesimo decreto (Aree interne alle strutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze) le aree urbane nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del medesimo decreto.
 - 2) Tali aree sono di seguito elencate :
 - Centri storici
 - Presidi Sanitari nel raggio di 100 metri dagli stessi;
 - Scuole e plessi scolastici nel raggio di 100 metri dagli stessi;
 - Aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;
 - Aree adibite a verde pubblico (parchi, giardini e simili ivi compresi i percorsi natura)
 - Centri sportivi
 - Complessi monumentali, altri istituti e luoghi della cultura
-

- 3) L'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui agli art. 9 comma 1 e 2 e 10 del decreto sopra richiamato opera nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree indicati nei commi precedenti o di chi commette violazioni all'art. 688 c.p. (Ubriachezza) art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza) Art. 29 del D.Lgs. 114/98 (esercizio abusivo del commercio su area pubblica) e art. 7 comma 15-bis del D.Lgs. 285/1992 C.d.S. (Attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine)

Art. 6 : Luminarie

- 1) E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune con richiesta scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- Nella comunicazione dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice, l'elenco delle vie interessate dal montaggio e copia di Polizza ALL RISK in corso di validità stipulata a copertura di ogni rischio che può derivare dagli impianti installati.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo il consenso del proprietario.
- 3) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono di norma, salvo deroga dell'ente proprietario della strada, essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, a montaggio avvenuto, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere attivati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa e motivata autorizzazione dell'autorità comunale:
- a) Gettare rifiuti di ogni genere ivi compresi mozziconi di sigarette e gomme da masticare;
 - b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
-

- c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e lavare veicoli;
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose salvo l'utilizzo di vasche (lavatoi) appositamente predisposti per tale scopo;
 - f) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
 - j) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.) senza il preventivo atto di assenso o autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
 - k) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in ogni genere di contenitore su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti di autorizzazione anche temporanea o stagionale alla somministrazione di alimenti e bevande durante il loro orario di apertura al pubblico; gli esercizi autorizzati al consumo sul posto devono comunque rispettare il divieto di vendita bevande alcoliche stabilito dall'art. 39 bis del presente regolamento;
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) Nelle aree verdi (parchi, giardini, aiuole, e simili ivi compresi i percorsi natura) è vietato:
- a) Il transito, l'accesso e la sosta con veicoli a motore ad eccezione dei veicoli ad uso polizia, di soccorso, al servizio della pubblica amministrazione o autorizzati;
 - b) l'accesso e il transito ai cavalli salvo diversa indicazione;
 - c) ai conducenti dei velocipedi di creare pericolo alla circolazione dei pedoni o degli altri velocipedi;
 - d) fermo restando il divieto di cui alla lettera k) del comma 1, introdurre bottiglie o altri contenitori di vetro;
- 4) La violazione di cui al comma 1, punto c) comporta una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 4) La violazione di cui al comma 1, punto k) comporta una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e secondo i casi o l'obbligo di cessare immediatamente l'attività vietata o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9: Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei portici e marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
 - 2) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
-

- 3) Le violazioni di cui sopra comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10: Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che si riscontrino pericoli per la pubblica incolumità o problemi di natura igienico sanitaria.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale. E' vietato altresì, nei centri storici così come definiti dagli strumenti urbanistici, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica.
- 9) Nei centri storici, come individuati dagli strumenti urbanistici, è vietata l'esposizione sulle facciate degli edifici di lenzuola, tappeti ed altra biancheria.
- 10) Le violazioni di cui ai commi 1), 3), e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 11) Le violazioni di cui ai commi 5), 6), 7) e 8) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 12) La violazione di cui al comma 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00.

Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, le quali devono disporre di idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate; il divieto di cui alla presente lettera si applica anche agli edifici privati

relativamente alle parti visibili dalla proprietà pubblica;

- b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, segnaletica, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti su porticati o androni ad uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta.
- 2) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 3) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale è permessa esclusivamente a condizione che:
 - la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;
 - chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.
- 4) E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato. Fanno eccezione i punti di alimentazione ed il mangime medicato somministrato da personale incaricato dal Comune.
- 5) I proprietari di immobili sono tenuti a garantire la periodica pulizia e relativa sanificazione della presenza di guano e ogni altro materiale organico di tutti gli spazi e strutture private, anche ad uso pubblico, quali porticati, androni, coperture, terrazze, cavedi, cortili, cornicioni e vari sporti delle facciate. Sono inoltre tenuti, relativamente ai siti atti alla sosta e alla nidificazione, a adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di evitare la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei colombi presenti allo stato libero in centro abitato.
- 6) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 3), 4), 5) e 6) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e da EURO 50,00 A EURO 300,00 se commesse nel perimetro dei centri storici e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Gli stessi sono inoltre tenuti, a seguito di nevicate o gelate, a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i propri passi carrai e, negli edifici che ospitano attività aperte al pubblico, a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti i relativi ingressi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata qualora sia di pregiudizio

all'incolumità delle persone e delle cose. Qualora per l'esecuzione delle operazioni previste dal presente comma e dal comma precedente sia necessario occupare suolo pubblico, l'occupazione potrà essere effettuata in deroga alle vigenti norme in materia previa sola comunicazione al Comando Polizia Locale con il quale dovranno essere concordate le eventuali modifiche alla circolazione.

- 3) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi garantendo comunque il libero transito, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 4) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) E' posto a carico dei titolari di concessioni ad edificare, fino all'avvenuto collaudo delle opere, ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione;
- 7) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la sosta ai margini della carreggiata quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia; in tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal C.d.S. ;
- 8) Fermo restando l'obbligo in carico ai proprietari delle strade vicinali o loro consorzi di eseguire lo sgombero della neve i proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici collaborano con il Comune alla pulizia dalla neve o dal ghiaccio dei marciapiedi e dei passaggi pedonali nei tratti prospicienti i relativi ingressi. Il Sindaco può disporre con propria specifica ordinanza in caso di necessità l'obbligo di eseguire quanto indicato dal presente comma.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 1), 5) e 6) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 11) Le violazioni di cui al comma 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00;

Art. 15: Rami e siepi

- 1) I rami, le siepi o la vegetazione che sporgono da proprietà private su area pubblica o che hanno un'altezza tale da limitare la visibilità nelle intersezioni o nei tratti di strada non rettilinei devono essere potati o rimossi ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione, a cura dei proprietari o locatari o dei titolari di un diritto reale di godimento. Gli stessi sono inoltre tenuti a rimuovere dalle aree pubbliche o di uso pubblico e dalle relative pertinenze ramaglie, foglie e simili che provengono da proprietà private.
- 2) Fermo restando la responsabilità del proprietario in caso di danni a terzi, si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le operazioni di potatura non devono essere effettuate, di norma, durante il periodo riproduttivo degli uccelli; nel caso di necessità di intervento in tale periodo le operazioni devono essere effettuate con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 Maggio e per il periodo autunnale entro il 30 Settembre. E' escluso l'uso del fuoco per la pulizia.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 bis: Pulizia delle aree

- 1) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nell'area, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni, ricovero per animali di ogni genere e altri inconvenienti igienico-sanitari;
- 2) allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 19: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
-

- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

Art. 21: Accensioni di fuochi

1) Fatto salvo il rispetto di norme specifiche in materia ed in particolare le norme di Polizia Forestale per le relative aree (Regolamento Forestale Regionale in attuazione dell'art 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30), è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

Fatto salvo il rispetto di norme specifiche in materia, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs 152/2006), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

Tali attività possono essere esercitate rispettando le seguenti modalità e limitazioni:

- è vietato l'uso di materiali diversi per alimentare il fuoco durante l'accensione;
- è vietata in ogni caso la combustione di materiale umido;
- l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione modesta, ma sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 12,30 fermo restando che i fuochi accesi non potranno essere alimentati dopo le ore 13,30;
- l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione. Il fuoco deve essere custodito.
- I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
- è sempre vietata, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.
- Nelle aree e zone di competenza previste dal Regolamento Forestale Regionale l'abbruciamento è consentito con le limitazioni e prescrizioni ivi previste (art. 58 commi 5, 6, 7, 8 e 9)

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) Fatto salvo il rispetto di specifiche norme in materia l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato

su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogame e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,30 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00.

Art. 24: Insetti nocivi e molesti.

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi è consentito solamente se adeguatamente coperti, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno avendo cura che non si formi nessuna raccolta d'acqua piovana, anche minima, sugli stessi materiali di copertura.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità ad eccezione dei contenitori trattati con idonei prodotti atti alla prevenzione ed al controllo dell'infestazione da aedes albopictus (zanzara tigre).
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero

- 1) Su tutto il territorio comunale è vietato stazionare con veicoli dotati di gruppo frigorifero non alimentato ad energia elettrica in funzione per il raffreddamento di furgonatura isoterma.
 - 2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, è consentito lo stazionamento dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali ad una distanza non inferiore a 100 metri da
-

abitazioni e, nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00 dei giorni feriali, a distanze inferiori esclusivamente per operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

3) E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare l'adozione dei necessari accorgimenti al fine del rispetto dei limiti previsti qualora ne venga accertato il superamento a seguito del funzionamento dei motori di cui al comma 1.

4) La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

TITOLO 4 bis: NORME DI TUTELA AMBIENTALE CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Il presente titolo definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 (di seguito denominata "Legge"), le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti acustici fissati dalla normativa, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose. Da dette prescrizioni, criteri ed indirizzi sono escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente titolo si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni:

- a. attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - b. attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
 - c. cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
 - d. cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
 - e. cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
 - f. manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
 - g. manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
 - h. manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
 - i. ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
-

- j. ricettore sensibile: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k. sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l. vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

MISURAZIONI E CONTROLLI

MISURE

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, ai sensi della presente direttiva, nei Regolamenti comunali e/o nella specifica autorizzazione.

Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle tabelle di tipo A e B, come assunte nel Regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

1. LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, tempo di misura TM ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
2. LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della *time-history* o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

CONTROLLI

Le attività di controllo sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono di Arpa, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge. Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Art. 26 CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

1) VINCOLI E LIMITI

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.

In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2) CANTIERI ESTERNI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

3) CANTIERI INTERNI

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente Direttiva, nei casi documentabili di:

- necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
- situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

4) COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

La presentazione della comunicazione prevista dal punto 3.2.1 (Mod. 1) della delibera di giunta regionale n. 1197 del 21/09/2020 per le attività di cantiere edili, stradali ed assimilabili, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel presente Regolamento si intende adempiuta con il rilascio/presentazione del titolo edilizio e per i cantieri stradali dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, previsti per i lavori da eseguire. L'adempimento si intende assolto anche per l'attività edilizia libera sempre nel rispetto dei limiti orari e di rumore indicati nel presente Regolamento

Le attività di cantiere edili, stradali ed assimilabili che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari

riportati nel presente Regolamento, possono richiedere specifica deroga con le modalità di seguito indicate.

ISTANZA SINGOLA

La richiesta di deroga va presentata domanda allo SU, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2 allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 1197 del 21/09/2020, corredata della documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta. Copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

ISTANZA A CARATTERE GENERALE

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al Mod. 3 allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 1197 del 21/09/2020, allo SU, e ad Arpae, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SU e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto

l'autorizzazione.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della Giunta Regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall'art. 16 della L.R. 15/01

Durante l'esercizio delle attività rumorose di cui al presente articolo realizzate nel rispetto delle prescritte formalità, qualora vengano accertate situazioni che di fatto sono causa di disturbo, gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'abbassamento del livello sonoro delle emissioni rumorose intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Qualora tali attività vengano realizzate in assenza delle prescritte formalità (possessione di autorizzazione), gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'immediata sospensione dell'attività intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, la mancata ottemperanza all'intimazione di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77 a € 462.

Art. 27 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE DEI PUBBLICI ESERCIZI

LIMITI ACUSTICI

Le manifestazioni temporanee in sito dedicato devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella A allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 1197 del 21/09/2020.

Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella B allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 1197 del 21/09/2020.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) L_{ASmax} , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

In presenza di sorgenti sonore significative utilizzate in modo ricorrente e non temporaneo od occasionale, si applica la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14.04.2004 n. 673, secondo la quale occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

VINCOLI

I Comuni provvedono a definire con proprio atto di giunta una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc.. L'indicazione della durata massima degli eventi da riportare nelle singole tabelle di tipo A e di tipo B deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

I Comuni, in funzione della vocazione degli ambiti territoriali, possono definire vincoli diversi da quelli delle Tabelle A e B della Direttiva, in cui *limite orario*, *durata* e *numero massimo di giorni/anno*, previsti per le diverse tipologie di manifestazioni, hanno valenza indicativa, ferma restando la valenza prescrittiva dei limiti acustici ivi stabiliti.

I Comuni provvedono, se necessario, all'aggiornamento periodico delle singole tabelle relative ad ogni sito individuato.

COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, necessita di comunicazione da inoltrare allo SU almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da Mod. 4 alla Delibera di Giunta regionale n. 1197 del 21/09/2020. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. La limitazione oraria di cui alle tabelle tipo A e B per le manifestazioni non si applica in occasione delle seguenti ricorrenze: notte tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio

La comunicazione di cui sopra per le attività accessorie dei pubblici esercizi o dei circoli privati così come definite dal comma 2 dell'art. 12 della L.R. 14/2003 svolte in modo occasionale e temporaneo sia all'interno che all'esterno dei locali qualora rispettino i limiti indicati al punto 5 della tabella B allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 1197/2020 può essere inoltrata allo SU almeno **3 (7)** giorni prima dell'inizio dell'attività e comprendere anche un programma di eventi e non solo un evento singolo. I criteri, le prescrizioni e le limitazioni per le attività accessorie dei pubblici esercizi non si applicano in occasione delle seguenti ricorrenze (vedi Nota Ministero Interno 21 febbraio 2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A): notte tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e di tipo B, così come assunte nel Regolamento, possono richiedere allo SU un'autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Mod. 5. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito, eventualmente, il parere di Arpae, entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui la manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione in deroga sia ripetuta periodicamente, l'autorizzazione successiva alla prima, potrà essere rilasciata previa presentazione della relazione redatta in occasione del primo rilascio integrata da una dichiarazione che confermi che le condizioni (collocazione e caratteristiche delle sorgenti sonore, tipologia di manifestazione, orari in deroga, ecc) sono invariate.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della Giunta Regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall'art. 16 della L.R. 15/01.

Durante l'esercizio di attività rumorose (sia non occasionali che temporanee) realizzate nel rispetto delle prescritte formalità (possessione di autorizzazione/comunicazione), qualora vengano accertate situazioni che di fatto sono causa di disturbo, gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'abbassamento del livello sonoro delle emissioni rumorose in particolare nel periodo tra le ore 22,00 e le ore 6,00, intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Qualora tali attività vengano realizzate in assenza delle prescritte formalità (possessione di autorizzazione/comunicazione), gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare,

l'immediata sospensione dell'attività intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, la mancata ottemperanza all'intimazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 3 L. 447/95.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 80 del TULPS e relative norme di attuazione, qualora applicabili, in riferimento alle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato. E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

La violazione alle prescrizioni di cui al presente paragrafo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 432,00.

I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA A: sito dedicato di cui al punto 2, lett. g
Tabella tipo da predisporre per ciascun sito destinato ad ospitare "manifestazioni temporanee in sito dedicato" di cui all' art. 4 c.1, lett. a) della legge n. 447/1995.

Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

SITO	Affluenza	N. Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAS (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax (dB)
Individuazione cartografica	Afflusso atteso > 5000 persone	6	8h	70	75	24.00	108
	Afflusso atteso >300 persone	10	4h	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)	108

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA B: sito occasionale di cui al punto 2, lett. h
Tabella tipo da predisporre per ciascun sito destinato ad ospitare "manifestazioni temporanee in sito occasionale"

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max. di gg/anno	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAS (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico LASmax (dB)
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23.00	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23.00	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23.00	108
4	Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, etc.)	> 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
5	Attività musicali o di spettacolo all'aperto quali ad es. cinema, piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30	108

Per le attività temporanee è possibile inoltre presentare una "verifica acustica sperimentale" a firma di tecnico abilitato a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione acustica nel qual caso non si applicano limitazioni orarie e del numero di serate.

Le attività accessorie dei pubblici esercizi o dei circoli privati che non rispettano le limitazioni così come definite dal comma 2 dell'art. 12 della L.R. 14/2003 quali:

- Siano effettuate in aree o sale non appositamente ed esclusivamente allestite e che non prevedono l'afflusso di oltre 100 persone,
- Sia escluso il ballo (trattenimenti danzanti),
- Rappresentino un'attività complementare e accessoria rispetto alla somministrazione,
- Non siano installati elementi tali da trasformare il locale o l'area in un luogo di pubblico spettacolo neppure occasionalmente,

- Non sia richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni,

assumono il carattere del pubblico spettacolo o intrattenimento e sono soggette alla disciplina anche sanzionatoria di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS fermo restando l'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico.

La SCIA o la licenza di cui all'art. 68 TULPS, non necessitano della verifica di agibilità ai sensi art. 80 TULPS, se l'attività sia svolta in locali o aree che abbiano capienza e/o afflusso non superiore alle 100 persone.

Art. 28 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente punto fornisce prescrizioni e indicazioni per disciplinare, l'impiego di particolari sorgenti sonore.

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

1 ATTIVITÀ AGRICOLE

1.1 Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

1.2 Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 4.1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo SU apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- a. in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- b. in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

1.3 MACCHINE DA GIARDINO

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

1.4 ALTOPARLANTI

Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 c. 8 del D.lgs. 285/1992 e dell'art. 59 del D.P.R. 495/1992 l'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore fissati da DPCM 1 marzo 1991.

1.5 CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto;
- cannoncini: cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

1.6 CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

1.7 SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato. I Comuni definiscono nel proprio Regolamento eventuali vincoli di orario, anche sulla base della specifica regolamentazione per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, differenziando, se del caso, le diverse aree urbane in funzione della specifica destinazione d'uso e della sensibilità.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della Giunta Regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall'art. 16 della L.R. 15/01

Durante l'esercizio di attività rumorose (sia non occasionali che temporanee) realizzate nel rispetto delle prescritte formalità (possessione di autorizzazione o comunicazione), qualora vengano accertate

situazioni che di fatto sono causa di disturbo, gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'abbassamento del livello sonoro delle emissioni rumorose in particolare nel periodo tra le ore 22,00 e le ore 6,00,

intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Qualora tali attività vengano realizzate in assenza delle prescritte formalità (possessione di autorizzazione o comunicazione), gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'immediata sospensione dell'attività intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, la mancata ottemperanza all'intimazione di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77 a € 462.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 29: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali ed adeguate condizioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2005.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

Art. 30: Custodia e tutela degli animali.

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi od aree pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
- b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche e nelle aree gioco dei parchi pubblici;
- c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) Con apposite regolamentazioni potranno essere determinate ulteriori modalità di tutela degli animali e comportamenti vietati, ai fini della salvaguardia del loro benessere.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi o di cessare l'attività vietata.

Art. 31: Cani

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree o spazi ad uso pubblico, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Oltre al guinzaglio dovranno essere dotati di apposita museruola i cani di media e grossa taglia che si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto ed inoltre in occasione di fiere, eventi o feste dove sia presente una rilevante concentrazione di persone portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non poter recare pericolo ai passanti (area adeguatamente recintata, compresi i

- fondi agricoli chiusi).
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
 - 5) I cani non possono essere lasciati liberi di vagare.
 - 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

Art. 32: Detenzione di animali da autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie e di polizia veterinaria e qualora non in contrasto con altre disposizioni normative è consentito solo l'allevamento di polli e conigli (massimo n° 12 capi) quando siano tenuti in vani con pareti e soffitto in muratura, pavimento in cemento di facile pulizia ed in spazi cintati di esclusiva disponibilità del detentore dei polli e che abbia una pavimentazione tale da evitare pantano e ristagni d'acqua. I pollai ed i recinti devono inoltre distare almeno di m. 10 dalle abitazioni vicine. Non è considerato allevamento la detenzione di animali da affezione nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

Art. 33: Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (art. 6 e 7). Gli esercenti il commercio al minuto non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 34: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e presso le attività artigianali alimentari.

- 1) I titolari degli esercizi di vicinato, autorizzati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, che intendano avvalersi della facoltà di effettuare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia dovranno attenersi alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) l'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi, nulla osta, ecc. ferma restando l'osservanza dei requisiti igienico sanitari e l'obbligo di comunicazione/notifica ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e delle vigenti disposizioni regionali, in caso di sostanziali modifiche ai locali e alle attrezzature;
 - b) il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali o delle aree destinate all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica purché avuta in concessione e di pertinenza dell'esercizio;
 - c) al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto, è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panche etc. di dimensioni congrue rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale;
 - d) tavoli, banchi, piani d'appoggio e quant'altro non devono essere apparecchiati, il cliente al
-

termine della consumazione provvede a ritirare i rifiuti e ripulire il tavolo;

e) le stoviglie fornite dovranno essere esclusivamente di tipo monouso;

f) il pagamento avviene alla consegna della merce e comunque prima della consumazione.

E' escluso:

- qualsiasi forma di servizio assistito da parte del titolare dell'esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente, in quanto ciò si configurerebbe come attività di somministrazione non autorizzata e quindi sanzionabile da parte degli organi di vigilanza;
- la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma inteso, per il consumo immediato degli alimenti nell'esercizio;
- l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo e arredati e attrezzati esclusivamente allo scopo;
- la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
- qualsiasi attività di preparazione e di trattamento dei generi alimentari al momento della vendita su ordinazione del cliente;
- qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullati, ecc.);
- esporre sui tavoli, banchi e piani di appoggio e/o consegnare all'utenza un "menù" delle consumazioni, in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- la raccolta di ordinativi da parte dell'esercente presso i piani di appoggio o ai tavoli.

E' consentito:

- il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, degli alimenti pronti per il consumo immediato inseriti in contenitori/piatti a perdere idonei alla vendita da asporto;
- la fornitura di tovaglette, posate, tovaglioli e bicchieri a perdere;
- la fornitura di bevande in confezioni originali e di bevande alla spina consegnate al banco di vendita in contenitori monouso;

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienico sanitarie:

- le mensole o altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
- le pareti retrostanti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata;
- la zona destinata al consumo dovrà essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di adeguati contenitori di rifiuti, che dovranno essere mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.

Per prodotti di gastronomia devono intendersi, genericamente, tutti i prodotti che sono oggetto di vendita al dettaglio nel negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore, ma senza richiedere operazioni di trasformazione (es. cottura) nell'esercizio, fatta eccezione per il semplice riscaldamento con l'uso di idonee attrezzature.

2) Le predette disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli esercizi di panificazione e alle altre imprese artigiane che producono e trasformano alimenti (es. panifici, pizzerie al taglio, pasticcerie, gelaterie, ecc.), i cui titolari siano interessati all'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto.

3) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

4) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 26.7.2003, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei propri prodotti.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
- a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
 - b) Il commercio itinerante di prodotti alimentari è subordinato all'osservanza, oltre che delle norme generali di igiene, alle ordinanze del Ministero della Sanità emanate in materia.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
- a) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita per un periodo superiore ad un'ora salvo quanto previsto dal successivo art. 38; trascorso tale periodo l'esercente l'attività deve spostare il veicolo o le strutture di vendita ad una distanza non inferiore a 150 metri dal punto in precedenza occupato;
 - c) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - d) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori e edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 36: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
 - 2) L'attività può essere svolta osservando gli orari fissati dal sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali in materia di orari di vendita e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
 - 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00.

Art. 37: Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
 - 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
 - 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire in originale le autorizzazioni all'esercizio dell'attività.
 - 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di
-

2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, separare il materiale riciclabile e depositarli nei luoghi prescritti.

- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi non osserva le disposizioni dei commi 1) e 2) è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3), 4), 5) e 6) è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 38: Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari devono essere posizionati all'altezza indicata dalle leggi e dai regolamenti in materia di igiene e sanità.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Le strutture utilizzate per l'esposizione, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, devono in ogni caso essere di materiali idonei ed integri e strutturati in modo tale da proteggere i prodotti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte degli insetti e dal contatto del pubblico.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento di Igiene e Sanità, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

- 1) L'attività di somministrazione esercitata in aree esterne - pubbliche o private - ed attrezzate a tale fine con strutture permanenti è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento, fatta salva la comprovata disponibilità delle aree private o l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2003
 - 2) Fermo restando gli adempimenti previsti dalla normativa in materia igienico sanitaria, la somministrazione con attrezzature temporanee in aree esterne pubbliche o private non è considerata ampliamento di superficie dell'attività, fatta salva la comprovata disponibilità delle aree private o l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2003 ad esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso.
 - 3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
-

Art. 39 bis: Vendita bevande alcoliche .

1) **dalle 22 alle 7:** fermo restando le limitazioni stabilite dalla vigente normativa, è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici;

2) chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi del 2 comma dell'art. 16 della legge 689/81, di EURO 300,00; qualora, nell'arco di 3 mesi, sia accertata una violazione al comma 1) per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per giorni 3 con le modalità indicate dai commi 2 e 3 dell'art. 52 del presente regolamento.

Art. 40: Commercio cose antiche od usate.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 247 del R.D. 06 maggio 1940 n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) si considerano cose usate prive di valore o di valore esiguo quelle che vengono offerte per la vendita ad un valore inferiore a 250 Euro.

Art. 41: Esposizione dei prezzi

1) E' fatto obbligo a tutti coloro che vendono merce al dettaglio e la cui attività non risulti disciplinata dal D. Lgs. n. 114/98, qualora espongano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben visibile mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

2) Qualora i prodotti esposti siano identici è sufficiente l'uso di un solo cartello tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tal caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.

3) Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate nei commi precedenti, il prezzo per unità di misura. Per i prodotti esposti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. Il presente comma non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.)

4) Per i prodotti alimentari non esposti al pubblico forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.), l'obbligo di indicazione dei prezzi è assolto mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella.

5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00.

TITOLO 7: ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT

Art. 42 – Autorizzazione e destinazione d'uso locali Esercizi pubblici di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax)

1) L'attività di Esercizio pubblico di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax) in qualunque forma esercitata, è soggetta alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

2) L'attività di cui sopra svolta sia in forma esclusiva che associata potrà essere esercitata in locali aventi la destinazione d'uso con funzioni commerciali.

3) Si esclude per questo tipo di attività (uso) l'applicazione del comma 6, dell'art. 26 della L.R. 25.11.2002, n. 31.

Art. 43 requisiti igienico-sanitari Esercizi pubblici di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax)

1) Gli esercizi di phone center ed internet point devono essere esercitati nel rispetto dei seguenti

requisiti minimi:

A) Attività esclusiva o associata ad attività di vendita di generi non alimentari:

- idonea illuminazione (luce naturale pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento)
- idonea ventilazione (finestratura apribile pari ad almeno 1/16 della superficie)
- idonei servizi igienici (pari ad almeno 1 dotato di antibagno fino a 15 postazioni. Oltre le 15 postazioni sarà necessario un ulteriore servizio igienico).
- La superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività è determinata come segue:
 1. superficie minima per postazione: almeno 1 mq;
 2. area di attesa: almeno 9 mq (con numero di postazioni tra 1 e 6);
Qualora le postazioni siano superiori a 6, l'area di attesa dovrà aumentare di 1,2 mq per ogni postazione in più;
 3. lo spazio di attesa, qualora sia provvisto di idonei sedili, deve essere allestito in modo da garantire che i sedili non ostruiscano le vie di esodo;
 4. le attrezzature e gli arredi dovranno essere dislocati in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1,20.

B) Attività associata ad esercizi di produzione e/o di vendita di generi alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande:

In aggiunta ai requisiti di cui alla precedente lett. A), in caso di attività associata alla vendita e/o alla produzione di generi alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, i requisiti sono quelli previsti dalla L. 283/1962, dal D.P.R. 327/1980, dal Regolamento CE 852/2004 e dai vigenti Regolamenti comunali nelle rispettive materie.

C) Attività associata a macellerie

In aggiunta ai requisiti di cui alla precedente lett. A) e ai requisiti previsti dall'art. 29 RD 3298/28, dalla legge 283/62, dal DPR 327/80, dal Regolamento CE 852/04, sono stabilite le seguenti condizioni igieniche e strutturali:

- presenza di locali separati tra attività di macelleria e attività di telefonia;
 - accessi separati o in caso di accesso unico dall'esterno percorsi fisicamente separati per chi accede a ciascuna delle attività;
 - collegamento tra i due locali ad esclusivo uso dell'esercente mediante porta, meglio se a vetri, che consenta il contemporaneo controllo dei due locali;
 - presenza in macelleria di personale addetto esclusivamente alla manipolazione delle carni.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel caso di apertura di nuovi esercizi, di trasferimento e/o ampliamento degli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
- 3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non costituisce nuova apertura il subingresso nell'esercizio dell'attività senza trasferimento o ampliamento.
- 4) I titolari e/o gestori dell'attività devono inoltre garantire una corretta ed idonea disinfezione delle apparecchiature utilizzate, un'idonea pulizia dei locali sia interna che nelle aree adiacenti agli stessi, e, qualora il servizio sia offerto con apparecchiature senza fili (cordless) impedire che le stesse vengano utilizzate all'esterno del locale. Il numero delle apparecchiature senza fili (cordless) non potrà essere superiore al numero delle postazioni presenti.
- 5) Le violazioni alle norme del comma 1 e 4 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00.

Art. 44 – Orari e Pubblicità prezzi Esercizi pubblici di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax).

- 1) Gli orari di apertura e chiusura degli Esercizi pubblici di telecomunicazioni (telefonia, internet e trasmissione fax) sono determinati con ordinanza del sindaco.
 - 2) E' fatto obbligo di esporre una tabella prezzi dei costi dei servizi offerti.
 - 6) La violazione alle norme del comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.
-

TITOLO 8: VARIE

Art. 45: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari e la raccolta di fondi effettuate da associazioni e comitati senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato o di promozione sociale sia iscritte che non iscritte nei registri previsti dalla vigente normativa in materia possono essere effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le organizzazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla vigente normativa possono inoltre effettuare attività commerciali e produttive marginali, subordinate, qualora avvengano su suolo pubblico, all'ottenimento della relativa autorizzazione.

Si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Qualora la raccolta sia affidata a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione.

Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

4) L'effettuazione di attività in contrasto con quanto previsto dal comma 1 comportano l'applicazione, qualora non sanzionate da normative statali o regionali, della sanzione da € 77,00 a € 462,00 l'obbligo di cessare l'attività ed il sequestro delle somme indebitamente raccolte. Le somme sequestrate saranno devolute in beneficenza alle associazioni di volontariato registrate più rappresentative presenti sul territorio comunale.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) comportano l'applicazione di una sanzione

amministrativa di importo massimo EURO 75,00.

6) Le violazioni di cui ai commi 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo. E' vietato impiegare nell'accattonaggio minori.
- 2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti.
- 3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3), fatte salve le responsabilità penali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00, l'obbligo di cessare l'attività ed il sequestro delle somme indebitamente raccolte. Le somme sequestrate saranno devolute in beneficenza alle associazioni di volontariato registrate più rappresentative presenti sul territorio comunale.
- 5) La violazione di cui al comma 2 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91 dalle leggi regionali e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 47: Artisti di strada

- 1) L'attività degli "artisti di strada" è libera e deve essere esercitata nel rispetto delle norme in vigore ed in particolare delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'attività può essere svolta dalle ore 9 alle ore 23.30;
 - b) è consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da creare disturbo alla quiete pubblica.
 - c) gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o pedoni, nè ostacolo alle attività pubbliche o private, compreso l'accesso agli esercizi commerciali
 - d) lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse; si consente l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo, con l'esclusione di automezzi.
 - e) l'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produca la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi, nello stesso spazio, per 60 minuti continui per ciascuna rappresentazione, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni.
 - f) l'artista di strada la cui esibizione, data la sua peculiarità e il luogo in cui si svolge, sia naturalmente destinata soprattutto a un pubblico "di passaggio", potrà esibirsi, nello stesso spazio, per un tempo massimo di due ore continue.
 - g) l'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto al regime del pagamento della tassa dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo previsto per l'esibizione di cui ai punti e) ed f).
 - h) prima dell'esibizione, l'artista dovrà comunicare per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, il luogo da occupare e la data relativa al locale comando della Polizia Municipale, al fine di una consona programmazione e organizzazione degli interventi e delle manifestazioni eventualmente in corso nonché di una verifica degli spazi effettivamente agibili e disponibili.
- 2) Il mancato rispetto delle norme e prescrizioni sopra indicate comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 48: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso
-

pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte e simili, fuori delle aree appositamente attrezzate, fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza. E' inoltre prevista la possibilità di concedere occupazioni con camper o roulotte strettamente correlate ad attività dello spettacolo viaggiante per il periodo di durata dell'autorizzazione all'attività. (per un massimo, nello stesso sito, di 6 mesi continuativi) nel rispetto delle norme igienico sanitarie (scarico acque reflue) e di sicurezza (impianti elettrici) .
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 49: Balneazione

- 1) Il divieto di balneazione nei fiumi, nei torrenti e bacini di proprietà pubblica è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione. E' vietata la balneazione nelle acque di fiume dove vi è la presenza di centrali idroelettriche nel tratto compreso tra 30 metri a monte e 30 metri a valle del punto di prelievo e di scarico delle acque utilizzate dalla centrale stessa.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 50: Targhetta dell'amministratore di condominio.

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta non deve avere una superficie superiore alle dimensioni di un foglio A4.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone e edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 51: Contrassegni del Comune e dell'Unione.

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune e dell'unione, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali e dell'unione per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale o dell'unione o previo accordo con le stesse.
-

- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 9: SANZIONI

Art. 52: Sanzioni amministrative.

- 1) la violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e del regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative. La giunta dell'Unione può inoltre decidere di stabilire modifiche ed adeguamenti alle sanzioni del presente regolamento ivi compresa la facoltà prevista dal 2 comma dell'art. 16 della legge 689/81.
- 2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della Legge 689/81 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 689/81.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'Agente accertatore.
- 4) Il ricorso effettuato ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.
- 5) La mancata esecuzione dell'obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, comporta l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pari all'importo massimo previsto dalla violazione contestata, e previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, e l'esecuzione coattiva dell'obbligo con i suoi agenti od organi. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

Art. 52 bis: Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali e/o dell'unione ed alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore

- 1) Le disposizioni che seguono sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dei comuni e/o dell'unione.
 - 2) Quando di seguito si usano genericamente i termini ordinanze si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore. Quando in questo titolo si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione o le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.
 - 3) Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali e/o dell'unione, per le quali non siano prestabilite sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (venticique/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
-

- 4) Per i regolamenti e le ordinanze già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie graduate tra un minimo ed un massimo, continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l'eccezione che qualora il minimo edittale sia inferiore a euro 25,00 dovrà essere applicato il minimo previsto dal 3° comma così pure nel caso di massimo edittale superiore a euro 500,00 dovrà essere applicato il massimo previsto dal 3° comma.
- 5) Per i regolamenti e le ordinanze già in vigore e che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie non graduate (un unico importo massimo), continuano ad applicarsi quelle ivi previste con l'eccezione che qualora il minimo risultante dall'applicazione del terzo del massimo sia inferiore a euro 25,00 dovrà essere applicato il minimo previsto dal 3° comma così pure nel caso di massimo edittale superiore a euro 500,00 dovrà essere considerato il massimo previsto dal 3° comma.
- 6) Per i regolamenti e le ordinanze già in vigore e che non indicano l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.
- 7) Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.
- 8) E' consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, per tutte le violazioni previste ai commi 1, 2, 3 e 4 ivi compresa la possibilità di applicare un importo fisso ai sensi del comma 2 dell'art.16 della Legge 689/1981.
- 9) Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.
- 10) Per l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale si osservano le disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 689/1981
- 11) Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/1981, qual ora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune e/o all'unione:
l'originale del processo verbale;
la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione, che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.
- 12) L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, al dirigente/responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente/responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale o dell'unione. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.
- 13) L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dal comma 11.
- 14) In ogni caso il provvedimento di cui al comma 13 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di violazione decade di diritto.
- 15) Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
- 16) Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
- 17) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 16 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche,

dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto dal comma 14. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 14.

- 18) In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente comma 12, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 689/1981, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta. Nel caso di richiesta del pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.
 - 19) I regolamenti e le ordinanze potranno prevedere sanzioni accessorie (ad es.: obbligo di sospendere una determinata attività; rimozione o rimessa in pristino; ecc.) la cui applicazione è effettuata con le modalità ivi previste e facendone espressa menzione sul verbale di accertamento. Fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 650 del C.P. la violazione al provvedimento previsto dalla sanzione accessoria comporta l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pari all'importo massimo previsto dalla violazione contestata, e previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, e l'esecuzione coattiva dell'obbligo con i suoi agenti od organi. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore. L'applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 689/1981.
 - 20) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/1981.
 - 21) Il sindaco od il presidente dell'unione possono, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
 - 22) Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
 - 23) I soggetti di cui ai commi 21 e 22 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
 - 24) Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
 - 25) Le disposizioni di regolamenti, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 383/1934, devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
 - 26) Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle vigenti disposizioni in materia.
 - 27) I regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.
 - 28) Le ordinanze che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.
-

- 29) presente titolo è di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatoli nei nuovi regolamenti comunali.
- 30) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO 10: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53: Abrogazioni di norme.

I Regolamenti Comunali di Polizia Urbana attualmente in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati. Si ritengono inoltre abrogate tutte le ordinanze sindacali il cui oggetto è disciplinato e regolamentato dal presente regolamento.

Art. 54 : Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 55: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARULLO PIERPAOLO

CODICE FISCALE: TINIT-MRLPPL64E01F257Y

DATA FIRMA: 27/07/2021 13:44:48

IMPRONTA: 33323362383031666530653631386464333961343139316562313937316238653162653762336161